



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA'
E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DIVISIONE VII – INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE

MINISTERO DELLA POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E
DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
PREF III
VIA QUINTINO SELLA, 42
00187 ROMA
pref3@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: **Bevanda ottenuta da infuso di foglie d'olivo. Quesito.**

Si fa riferimento alla richiesta di parere in oggetto.

Si ritiene che non possa essere utilizzata la denominazione "tè da foglie di olivo" per i seguenti motivi:

il termine the/tè è il nome che identifica una precisa specie di pianta, appunto il the/tè.

"Il tè è una bevanda consistente in un infuso o decotto ricavato dalle foglie (a volte miscelate con spezie, erbe o essenze) di una pianta legnosa, la *Camellia sinensis*."

Oltre al classico tè in bustina/foglie, abbiamo sul mercato bevande preparate con estratti/infusi di tè che comunque hanno tutte la caratteristica comune di partire dalla pianta così denominata.

Pertanto sulla base dei principi generali di cui agli art.li 7 e 17 del Reg. 1169, l'uso del termine tè presuppone una necessaria derivazione dalla pianta di che trattasi.

La perdurante vigenza dell'art. 158 del RD 3/1890 n. 7045 conferma il divieto di vendere, con il nome di tè, prodotti ottenuti da piante diverse dal tè.

Il presente parere non ha valore giuridicamente vincolante e non pregiudica l'emanazione di diverso avviso da parte delle Autorità giudiziarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Stefano Firpo*)